



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

CONVEGNO DI STUDIO Commissione Fiscale



Fondazione
per la Promozione
della Cultura Professionale
e dello Sviluppo Economico

LE NOVITA' FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018 E DEL D.L. 148/2017 – APPROFONDIMENTI AL D.L. 50/2017

Giovedì 14 Dicembre 2017 presso la sede dell'Ordine, Via Rieti 45,
dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Saluti istituzionali:

Dott. Giancarlo Grossi - Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara

Dott. Vito Ramundo - Presidente Fondazione per la promozione della cultura professionale e dello sviluppo economico

Introduzione ai lavori:

Dott. Mario Di Bernardo - Presidente della Commissione di Studio "Fiscale" ODCEC Pescara

Argomenti

- **LE NOVITA' FISCALI DELLE LEGGE DI BILANCIO 2018**
Dott. Francesco Pellegrini
- **APPROFONDIMENTI ALLA LEGGE DI BILANCIO 2018**
 - Modifiche imposta di registro
 - Novità tassazione capital gain e dividendi*Dott. Alessandro Paglione*
- **Il D.L. 148/2017**
 - Rottamazione bis
 - Modifiche allo spesometro
 - Estensione dello Split Payment
 - Bonus investimenti in pubblicità*Dott.ssa Assunta De Lucia*
- **APPROFONDIMENTI AL D.L. 50/2017**
 - I nuovi termini per la detrazione dell'iva*Dott. Piero Capestrano*

La partecipazione all'evento permette di maturare un credito formativo per ogni ora di effettiva presenza per un massimo di 4.



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

Novità Fiscali: DL 148/2017 e DDL BILANCIO 2018

Approfondimenti: DL 50/2017

Commissione di Studi Fiscale

Pescara, 14/12/2017

Novità Fiscali: DDL BILANCIO

“Bonus 2018: edili, mobili e verde”

La Legge di Stabilità 2018 ha confermato le detrazioni fiscali per

il Bonus Ristrutturazioni, Bonus Mobili, Sismabonus,

Ecobonus ed ha introdotto il nuovo **Bonus Verde**

“Bonus Ristrutturazioni Edilizie 2018”

La Legge di Stabilità 2018 ha **confermato le detrazioni fiscali IRPEF**
per la Ristrutturazione Edilizia e tutto il 2018

AMBITO DI APPLICAZIONE

SOGGETTI BENEFICIARI:

- Proprietario dell'immobile;
- Conduttore dell'immobile;
- Nudo proprietario;
- Usufruttario;
- Comodatario;
- Familiari conviventi

OGGETTO:

- Interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 01.01.2018
- Manutenzione Ordinaria;
 - Manutenzione Straordinaria;
 - Ristrutturazione Edilizia;
 - Recupero e risanamento conservativo

“Bonus Ristrutturazioni Edilizie 2018”

AMBITO DI APPLICAZIONE

OGGETTO:

Sono detraibili anche i costi relativi a progettazione, prestazioni professionali, perizie e sopralluoghi.

Le opere agevolate sono:

- Impianto idraulico ed elettrico;
- Soppalco;
- Scale ed ascensore;
- Porta blindata;
- Allargamento porte e finestre;
- Facciata ed intonaci esterni;
- Citofoni e telecamere;
- Abbattimento delle barriere architettoniche;
- Box auto;
- Inferiate fisse;
- Pareti interne ed esterne;
- Cablatura;
- Impianto d'allarme;
- Pavimentazioni esterne;
- Canna fumaria;
- Isolamento acustico
- Balconi e verande;
- Caldaia, caloriferi e condizionatori

“Bonus Ristrutturazioni Edilizie 2018”

DETRAZIONE

MISURA

Detrazione dell'imposta lorda nella misura del 50% delle spese sostenute

IMPORTO MASSIMO

Il tetto massimo detraibile è pari a 96.000€

RIPARTIZIONE

La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo

“Bonus Ristrutturazioni Edilizie 2018”

ADEMPIMENTI PER IL DIRITTO AL BONUS

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA



- **Fattura** relativa alle spese sostenute;
- **Bonifico parlante**, indicate la causale del versamento, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione;
- **Dichiarazione di ristrutturazione**, da cui risulti una data di inizio lavori (*Comunicazione al Comune -Dia, Scia, Cil o Cila-* in cui è ubicato l'immobile mentre nel caso di edilizia libera è sufficiente una ***Dichiarazione Sostitutiva*** dell'atto di notorietà)

“Bonus Mobili 2018”

La Legge di Stabilità 2018 ha prorogato le detrazioni fiscali IRPEF per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici

AMBITO DI APPLICAZIONE

SOGGETTI BENEFICIARI

Contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati dal 01.01.2017

OGGETTO

Acquisto di:

- Mobili;
- Grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ e forni classe A

“Bonus Mobili 2018”



NB: La data di inizio lavori **deve essere anteriore** a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo

“Bonus Mobili 2018”

ADEMPIMENTI PER IL DIRITTO AL BONUS

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE



- **Fattura** di acquisto dei beni riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti;
- **Ricevuta del bonifico**;
- **Ricevuta di avvenuta transazione** per pagamenti con carte di credito o di debito

“Sismabonus 2018”

AMBITO DI APPLICAZIONE

SOGGETTI BENEFICIARI

Contribuenti che fruiscono della detrazione per gli **interventi di adeguamento antisismico e spese di diagnosi sismica** su edifici a decorrere dal 01.01.2017 fino al 31.12.2021

OGGETTO

Immobili ubicati nella zona 1, zona 2 e zona 3, di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003



“Sismabonus 2018”

DETRAZIONE

IMPORTO MASSIMO

Il tetto massimo detraibile è
pari a 96.000€

RIPARTIZIONE

La detrazione è ripartita tra
gli aventi diritto in 5 quote
annuali di pari importo

“Sismabonus 2018”

MISURA DETRAZIONE



NB: Detrazione 100% di spese per diagnosi sismica degli edifici

“Sismabonus 2018”

**NOVITA' LEGGE DI STABILITA' 2018:
CESSIONE DELLA DETRAZIONE
ESTESO ALLE SINGOLE UNITA' IMMOBILIARI**

Dal 2018 sarà possibile **trasferire** non solo le **detrazioni** per gli interventi sulle parti condominiali, ma anche per le operazioni effettuate sulla **singola unità immobiliare**.

Chi incamera il bonus potrà poi trasferirlo nuovamente.

“Ecobonus 2018”

AMBITO DI APPLICAZIONE

SOGGETTI BENEFICIARI

Contribuenti che sostengono
spese per **interventi di
riqualificazione energetica** nei
propri immobili (abitazioni,
capannoni e imprese) a
decorrere dal 01.01.2018

OGGETTO

Opere di efficientamento energetico:

- Rivestimento termico alle porte d'ingresso e pannelli isolanti;
- Pompe di calore e impianti geotermici;
- Pavimento radiante;
- Impianto solare termico

“Ecobonus 2018”

IMPORTO MASSIMO

Detrazione 65% per interventi di risparmio energetico fino ad un massimo di 100.000€

30.000 €

Interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione
invernale

40.000 €

Opere di riqualificazione
dell’involucro di edifici esistenti
e per l’installazione di pannelli
solari per la produzione di
acqua calda (solare termico)

100.000 €

Interventi di riqualificazione
energetica globale



“Ecobonus 2018”

INTERVENTI SULLE PARTI CONDOMINIALI

70%

Interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo

75%

Interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale o estiva

Le **Detrazioni** sono calcolate su un ammontare complessivo di spesa **non superiore a 40.000 €**, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio

“Ecobonus 2018”

ADEMPIMENTI PER IL DIRITTO AL BONUS

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- **Fattura** relativa alle spese sostenute;
- **Bonifico parlante**, indicate la causale del versamento, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione;

*Per gli interventi più notevoli è richiesto l'inoltre all'ENEA -**Agenzia Nazionale per l'efficienza***

***Energetica-** della seguente ulteriore documentazione:*

- **APE** (attestato di prestazione energetica) redatto da un professionista abilitato e indipendente dalla ditta che esegue i lavori;
- **ASSEVERAZIONE** certificazione dei produttori necessaria per caldaie e infissi;
- **SCHEDA INFORMATIVA** contenente la quantificazione del risparmio energetico conseguente all'intervento

NOVITA' LEGGE DI STABILITA' 2018

“Bonus Verde 2018”

OGGETTO

Interventi di progettazione, di manutenzione e di “*sistemazione a verde*” di aree private di edifici o unità immobiliari, pertinenze, recinzioni, di impianti di irrigazioni, di realizzazione di pozzi, nonché interventi di coperture a verde e di realizzazione di giardini pensili.

DETRAZIONE

MISURA

Detrazione dell'imposta lorda
nella misura del 36% delle
spese sostenute

IMPORTO MASSIMO

Il tetto massimo detraibile è pari a 5.000€
per unità immobiliare a uso abitativo, quindi
uno sconto fiscale pari 1.800 € da ripartire
in dieci quote annuali (180 €/anno)



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

Novità Fiscali: DDL BILANCIO 2018 Iper e Super Ammortamenti

Commissione di Studi Fiscale

Pescara, 14/12/2017

Novità Fiscali: DDL BILANCIO 2018


AMMORTAMENTI TARGATI «IPER» E «SUPER» TRA

PROROGHE – MODIFICHE - NOVITA'



Super – Iper ammortamento 2018

FINALITA'



Super – Iper ammortamento 2018

Direttrici strategiche di intervento

Piano Nazionale Industria 4.0

DIRETTRICI CHIAVE



Investimenti innovativi

- Incentivare gli investimenti privati su tecnologie e beni I4.0
- Aumentare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione
- Rafforzare la finanza a supporto di I4.0, VC e start-up



Competenze

- Diffondere la cultura I4.0 attraverso Scuola Digitale e Alternanza Scuola Lavoro
- Sviluppare le competenze I4.0 attraverso percorsi Universitari e Istituti Tecnici Superiori dedicati
- Finanziare la ricerca I4.0 potenziando i Cluster e i dottorati
- Creare Competence Center e Digital Innovation Hub



Infrastrutture abilitanti

- Assicurare adeguate infrastrutture di rete (Piano Banda Ultra Larga)
- Collaborare alla definizione di standard e criteri di interoperabilità IoT



Strumenti pubblici di supporto

- Garantire gli investimenti privati
- Canalizzare il risparmio verso impegni produttivi
- Rafforzare e innovare il presidio di mercati internazionali
- Supportare lo scambio salario-produttività attraverso la contrattazione decentrata aziendale



Governance e awareness

- Sensibilizzare sull'importanza dell'I4.0 e creare la *governance* pubblico privata



Introduzione Super – Iper ammortamento

DUE STEP

La legge di stabilità 2016 SUPER AMMORTAMENTO

maggiorare il costo di acquisizione di “*beni materiali strumentali nuovi*” **del 40%** ai soli fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di *leasing*

Per approfondimenti:

1. Circolare n. 23/E del 26 maggio 2016
2. Risoluz. n. 74/E del 14 settembre 2016

Legge di bilancio 2017

proroga del super ammortamento sugli acquisti di beni strumentali avvenuti entro il 31 dicembre 2017 e consegnati entro il 30 giugno 2018

La legge di bilancio 2017 IPER AMMORTAMENTO

maggiorare il costo di acquisizione di *beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in chiave Industria 4.0* **del 150%**, effettuati dal 01 gennaio al 31 dicembre 2017 e consegnati entro il 30 giugno

l'introduzione di una **maggiorazione del 40%** sul **costo di acquisto beni strumentali immateriali** (alcuni software, sistemi IT e attività di system integration) **per i soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento.** (Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232)


Per approfondimenti:

CIRCOLARE N.4/E del 30/03/2017

Super/Iper Ammortamento

Decorrenza maggiorazione

INIZIO
AMMORTAMENTO



poiché si tratta di incremento del costo fiscalmente ammortizzabile, l'agevolazione esplica effetti - conformemente all'art. 102, comma 1, del Tuir - solo «**a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene**».



Super – Iper ammortamento 2018

Soggetti interessati



Le agevolazioni **spettano:**
a tutti i soggetti titolari di reddito di impresa indipendentemente:

- **dalla natura giuridica**
- **dalla dimensione aziendale**
- **dal settore economico in cui operano**

Le agevolazioni **non spettano:**

- **Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il c.d. "regime *forfetario*"** (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) e determinano il reddito attraverso l'applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi;
- **Le imprese marittime** che rientrano nel regime di cui agli articoli da 155 a 161 del TUIR (c.d. *tonnage tax*).



Super – Iper ammortamento 2018

MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEL BENE

ACQUISTO

CONTRATTO DI LEASING

REALIZZAZIONE IN ECONOMIA

CONTRATTI D'APPALTO TERZI

NOTA BENE - Sono escluse le acquisizioni di beni, seppure nuovi, sulla base di contratti di locazione operativa e noleggio.



Super – Iper ammortamento 2018

EFFETTI

A fini IRPEF, IRES ed IRI, ha effetto il maggiore costo, ovvero, quello corrispondente alla maggiore quota di ammortamento applicata al costo originario del bene.

A fini IRAP non si riscontra alcun effetto, pertanto l'unica componente deducibile dalla base imponibile IRAP risulta essere la quota ordinaria di ammortamento, al netto della maggiorazione.



Super ammortamento 2018

La Legge di bilancio 2018



**SUPER
AMMORTAMENTO**



PROROGATO

31 dicembre 2018

con



MODIFICHE



**IPER
AMMORTAMENTO**



PROROGATO

31 dicembre 2018



Super ammortamento



**MODIFICHE
2018**



Super ammortamento

Rimangono esclusi come stabilito dalla precedente Legge di bilancio 2017 i seguenti investimenti:

ESCLUSI

Beni D.m 31 dicembre 1988
Coefficiente inferiore 6.5

Auto uso promiscuo
Assegnato ai dipendenti

Immobili Fabbricati e
costruzioni

Altri beni
Allegato 3 alla Legge di
Stabilità 2016



**MODIFICHE
2018**

Tutti i veicoli e gli altri mezzi di
trasporto di cui all'art. 164,
comma 1 del TUIR



Art. 54, c.1 D.L. 285/92

lett.a) autovetture: veicoli
destinati al trasporto di
persone, aventi al
massimo nove posti,
compreso quello del
conducente;

lett.m): autocaravan



Super ammortamento

MODIFICHE
2018

1/01/2018

Scadenze dell'agevolazione



31/12/2018

1/01/2018

30/06/2019



31/12/2018

- Ordine accettato dal venditore
- Acconto almeno del 20%

Competenza temporale – art 109, co 2, lett. a Tuir

Data di consegna
Data di spedizione

Se diverse o successive alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

Commissione di Studi Fiscale

Pescara, 14/12/2017

Super ammortamento esempio

ESEMPIO - Supponiamo che una azienda acquisti un macchinario il cui costo di acquisto è pari ad euro 100.000 euro, il super ammortamento potrà venire calcolato come segue, ipotizzando un coefficiente pari ad esempio al 20%.

- Costo originario = euro 100.000
- Quota di ammortamento 2018 = 20% di euro 100.000 = euro 20.000
- Quota di super ammortamento = maggiorazione del 30% su 100.000 = 30.000 x 20% = euro 6.000 di super ammortamento

QUOTA DA AMMORTIZZARE AI SOLI FINI FISCALI RISULTA ESSERE DI :

EURO 26.000



IPER AMMORTAMENTO

Aliquota 250%
Legge di bilancio 2017



Aliquota rimane al
250%



Legge di
bilancio 2018

PROROGATO
INTEGRALMENTE
2018



IPER AMMORTAMENTO 2018

1/01/2018

Scadenze dell'agevolazione



31/12/2018

1/01/2018

31/12/2019



31/12/2018

- Ordine accettato dal venditore
- Acconto almeno del 20%

Competenza temporale – art 109, co 2, lett. a Tuir

Data di consegna
Data di spedizione

Se diverse o successive alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara


Commissione di Studi Fiscale

Pescara, 14/12/2017

Iper Ammortamento 100% + 150%= 250%

INVESTIMENTI 4.0

C
A
R
R
A
T
T
E
R
I
B
E
N
T
I
C
H
E



Iper Ammortamento 100% + 150% = 250%

INVESTIMENTI 4.0

C
A
R
A
T
T
E
R
I
S
T
I
C
H
E

INDUSTRIA 4.0

Beni dell'allegato B
CIRCOLARE N.4/E del 30/03/2017
(Art.1,commi 8-13 della
L.232/2016)

Beni dell'allegato A
CIRCOLARE N.4/E del 30/03/2017
(Art.1,commi 8-13 della
L.232/2016)

**SUPER
AMMORTAMENTO**
Beni immateriali
strumentali (software)
140%

**IPER
AMMORTAMENTO**
Beni materiali
strumentali
250%

"stand alone"
non necessario al
funzionamento
del bene materiale



IPER AMMORTAMENTO 2018

NOVITA'

Viene introdotta una clausola di salvaguardia secondo cui, qualora un bene oggetto di agevolazione venga ceduto prima del termine del periodo di ammortamento (e si verifichi un realizzo a titolo oneroso del bene) si potrà continuare a godere dell'agevolazione fino alla fine, purché nello stesso periodo d'imposta si manifestino due precise condizioni:



l'impresa sostituisce il bene con un altro bene che abbia «analoghe o superiori» caratteristiche tecnologiche rispetto a quelle stabilite dalla legge 232/2017



la stessa impresa attesti «l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione»



IPER AMMORTAMENTO 2018

1° caso

Il bene sostituito **ha un valore superiore a quello nuovo**, **l'iper ammortamento** continuerà tenendo conto del costo del bene nuovo.

Esempio. Costo di acquisto del bene vecchio è di 100, con valore iper di 250, e dopo un anno viene sostituito da un bene del costo di acquisto di 50, con valore iper di 125, l'impresa può continuare a iper ammortizzare il vecchio valore ma fino a 125

2° caso

Il bene sostituito **ha un valore inferiore a quello nuovo**, **l'iper ammortamento** si tiene conto del limite massimo del costo del bene sostituito.

Esempio. Costo di acquisto del vecchio bene di 100, iper ammortizzabile per 250, con sostituzione dopo un anno con un bene del costo di 150, iper ammortizzabile per 375, l'impresa una volta iper ammortizzato 250 sembra dovrà fermarsi, perdendo il residuo maggior valore del nuovo bene



Super ammortamento di beni dal costo non > ad euro 516,46

Agenzia delle Entrate Ris. 145 del 24/11/2017

Articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

1°

DUE
POSSIBILITA'

2°

Esempio:

Acquisto di un bene di costo di 500 euro, con super ammortamento 40% di 150 euro, la società potrà dedurre, nel medesimo esercizio, 700 euro, di cui 500 mediante imputazione della spesa nel conto economico e 200 con variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi

Esempio:

Acquisto di un bene di costo pari a 500 euro (coefficiente fiscale pari al 25%, ridotto al 50% nel primo esercizio), il super ammortamento (totale pari a 200) verrà dedotto per 25 nel primo esercizio ($200 \times 25\% \times 50\%$), per ulteriori 50 nei successivi tre esercizi e per il residuo 25 nel quinto esercizio



Super ammortamento: Acquisto bene-Leasing finanziario

Ris. AE 132 del 24 ottobre 2017

IL CONFRONTO- ESEMPIO

Costo di acquisto del bene: 100.000

Quota ammortamento DM = 20% (Periodo di ammortamento = 5 anni)

Durata contratto di leasing (metà periodo ammortamento) = 2,5 anni

Canoni di leasing: 105.000 (Quota capitale pari a 90.000 e quota interessi pari a 15.000)

Prezzo di riscatto: 10.000

	ACQUISTO			LEASING FINANZIARIO			
	Ammortamento	Extra deduzione	Totale deduzione	Quota capitale canone	Ammortamento riscatto	Extra deduzione	Totale deduzione
Anno 1	10.000	4.000	14.000	36.000		14.400	50.400
Anno 2	20.000	8.000	28.000	36.000		14.400	50.400
Anno 3	20.000	8.000	28.000	18.000	1.000	7.600	26.600
Anno 4	20.000	8.000	28.000		2.000	800	2.800
Anno 5	20.000	8.000	28.000		2.000	800	2.800
Anno 6	10.000	4.000	14.000		2.000	800	2.800
Anno 7		-	-		2.000	800	2.800
Anno 8	-	-	-		1.000	400	1.400
Totale	100.000	40.000	140.000	90.000	10.000	40.000	140.000



Normativa		Agevolazione	Scadenza/ periodo rilevante
Legge 28 dicembre 2015 n. 208	Legge di Stabilità 2016	introduzione del c.d. "super ammortamento"	Scad. 31/12/2016
Legge 11 dicembre 2016 n. 232	Legge di bilancio 2017	<ul style="list-style-type: none"> - Proroga, con modificazioni, della disciplina del "super ammortamento" - Introduzione del c.d. "iper ammortamento" 	<p>Scad. 31 dic. 2017</p> <p>Agevolazioni spettano anche per gli investimenti affettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro il 30 giugno 2018 super amm. - entro il 30 settembre 2018 iper amm. <p>A condizione che l'ordine</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sia accettato dal venditore; b) sia stato versato un acconto, pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene.
Circolari AdE RIS.	n. 23/E/2016 n. 04/E/2017 n. 132/E/2017 n. 145/E/2017	Super ammortamento Iper ammortamento Investimenti in leasing beni dal costo unitario non superiore ad euro 516,46	Chiarimenti e contorni applicativi
Ddl 2960 (Legge di bilancio 2018)	Proroga con modifiche Proroga	Super ammortamento Iper ammortamento	<p>Scad. 31 dic. 2018</p> <p>Agevolazioni spettano anche per gli investimenti affettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro il 30 giugno 2019 super amm. - entro il 31 dicem. 2019 iper amm. <p>A condizione che l'ordine</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sia accettato dal venditore; b) sia stato versato un acconto, pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

Credito d'imposta per le spese di Formazione 4.0 Art.8 DDL 2018

Commissione di Studi Fiscale

Pescara, 14/12/2017

Formazione 4.0 Art.8 DDL 2018

Obiettivi della norma

Favorire investimenti privati in:

- Macchinari di ultima generazione
- R & S
- Formazione del personale

Formare un personale preparato ad affrontare i cambiamenti apportati ai processi produttivi dalla c.d. «quarta rivoluzione industriale»

Consentire alle imprese italiane di incrementare il proprio livello di competitività su scala globale



Cos'è il Bonus Formazione 4.0

Art.8 Comma 1 DDL 2018

CREDITO DI IMPOSTA

«nella misura del 40% DELLE SPESE RELATIVE AL SOLO COSTO AZIENDALE DEL PERSONALE per il periodo in cui è occupato in **ATTIVITA' DI FORMAZIONE**»



A chi spetta il bonus

Art.8 Comma 1 DDL 2018

AMBITO DI APPLICAZIONE

Potrà beneficiarne **QUALSIASI IMPRESA** purchè **sostenga spese per attività di formazione del personale «agevolabili»**,

indipendentemente da:

- settore economico in cui opera
- forma giuridica adottata
- regime contabile utilizzato



Attività di formazione «agevolabili»

Art.8 Comma 3 DDL 2018

AMBITO DI APPLICAZIONE

«...attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, ciber-security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura addittiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali».



Attività di formazione non «agevolabili»

Art.8 Comma 3 DDL 2018

AMBITO DI APPLICAZIONE

«Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente nei campi, ad esempio, della salute o della sicurezza sul luogo di lavoro, come anche ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione»



Attività di formazione «agevolabili»

Allegato 1 DDL 2018

SETTORI IN CUI POTER SVOLGERE
PROGRAMMI DI FORMAZIONE «AGEVOLABILI»

VENDITA E
MARKETING

TECNICHE E
TECNOLOGIE DI
PRODUZIONE

INFORMATICA

N.B. I corsi di formazione devono essere oggetto DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA AZIENDALE O TERRITORIALE



Certificazione dei costi del personale

Art.8 Comma 8 DDL 2018

NECESSARIA PER POTER OTTENERE IL BONUS

IMPRESA SOGGETTA A
REVISIONE LEGALE DEI
CONTI



SOGGETTO INCARICATO
DELLA REVISIONE

IMPRESA NON
SOGGETTA A REVISIONE
LEGALE DEI CONTI



PROFESSIONISTA
ISCRITTO NEL
REGISTRO REVISORI



SOCIETA' DI
REVISIONE

N.B. Le imprese con bilancio revisionato sono escluse da tale obbligo



Certificazione dei costi del personale

Art.8 Comma 8 DDL 2018

VA OBBLIGATORIAMENTE ALLEGATA AL
BILANCIO



PREDISPOSIZIONE
MATERIALE E SUA
CONSERVAZIONE



~~DEPOSITO NEL
REGISTRO DELLE
IMPRESSE~~

N.B. Saranno di certo previste SANZIONI dal decreto attuativo del DDL per il mancato rispetto di tale obbligo. Si presume, come per il bonus R&S, che la violazione di tale obbligo abbia natura meramente formale



Il compenso del professionista

Art.8 Comma 8 DDL 2018

**IL COMPENSO E'
«AGEVOLABILE»**



LIMITE MAX 5.000 EURO

N.B. Il compenso da corrispondere al professionista, se contenuto entro i 5.000 €, risulterebbe praticamente «A COSTO ZERO» per l'impresa

Il professionista che dovesse incorrere in colpa grave nell'esecuzione della certificazione rischia fino ad un anno di reclusione o una multa fino all'ammontare di € 10.329, oltre il risarcimento del danno alle parti (art.64 cpc comma 9)



Il Bonus Formazione 4.0

IL CREDITO DI IMPOSTA

Art.8 Comma 11

**STANZIAMENTO
COMPLESSIVO**

250.000.000 EURO

Art.8 Comma 2

**LIMITI DI UTILIZZO
PER IMPRESA**

300.000 EURO

N.B. Il credito NON CONCORRE alla formazione del reddito nè della base imponibile IRAP (comma 5)



Il meccanismo di fruizione

In attesa delle disposizioni del decreto attuativo del DDL 2018

MECCANISMO DEL RUBINETTO

(fino ad esaurimento delle risorse complessivamente messe a disposizione dal Ministero)

Compensazione
in F24

COME USUFRUIRE DEL
CREDITO DI IMPOSTA

Indicazione in
dichiarazione



Il meccanismo di fruizione

Art.8 Comma 5 e Comma 6 DDL 2018

COMPENSAZIONE IN F24

L'importo da compensare andrà indicato nella SEZIONE ERARIO

N.B. Il credito non sarà incluso nel conteggio per il rispetto del limite annuale complessivo di 250.000 euro operante nel momento in cui vengono esercitate compensazioni di crediti d'imposta derivanti da agevolazioni fiscali (limite ex art.1, co.53, L.244/2007)

N.B. Non si applica neppure il limite generale annuale di 700.000 euro previsto per i crediti compensabili in F24 dall'art.34 della L.388/2000.

Il meccanismo di fruizione

Art.8 Comma 5 DDL 2018

INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE

INDICAZIONE IN QUADRO RU

MANCANZA (in attesa del decreto attuativo)

FINCHE' NON SE NE CONCLUDE
L'UTILIZZO (dichiarazioni 2019-
2020-2021)

Sanabile con una
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

N.B. La mancanza di tale indicazione non dovrebbe pregiudicare il diritto alla spettanza dell'agevolazione né la relativa fruizione, stante, come nel caso simile del credito per R&S, l'automaticità del riconoscimento del credito stesso a seguito della semplice effettuazione delle spese "agevolate".





Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

Novità Fiscali: DDL 2018

Credito d'Imposta per investimenti fatti nelle regioni del sud Italia

Commissione di Studi Fiscale

Pescara, 14/12/2017

Novità Fiscali: DDL 2018

L'art. 73 DDL 2018

Con l'**articolo 73 del DDL 2018** si assiste, per il biennio 2018 - 2019, ad un **rifinanziamento del beneficio concesso alle Regioni del sud** consistente nel riconoscimento di un **credito d'imposta** a fronte dell'**acquisto di beni strumentali nuovi**.

L'autorizzazione di spesa, infatti, per effetto del disegno di legge, è incrementata di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 (a fronte della dotazione annua pari a 150.000.000 inizialmente prevista).

“Credito d’imposta al Sud”

L. 208/2015 art. 1 commi da 98 a 108

Il beneficio del credito d’imposta in favore delle Regioni operanti nel Sud Italia, introdotta dall’art. 1, commi da 98 a 108 (legge di Stabilità 2016), è **una misura volta ad incentivare lo sviluppo del Mezzogiorno** al fine di mitigare le divergenze storiche tra le regioni del Sud e quelle del Nord Italia.



“Credito d’imposta al Sud”

SOGGETTI BENEFICIARI

Da un punto di vista soggettivo rientrano nel beneficio **tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa**, indipendentemente dalla forma giuridica assunta e dalle dimensioni dell’impresa stessa.

Il beneficio è concesso sia alle piccole, medie e grandi **imprese residenti** nel territorio dello Stato sia **alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti** purché effettuino investimenti destinati a strutture produttive ubicate nelle zone previste dal comma 98.



“Credito d’imposta al Sud”

SOGGETTI BENEFICIARI

Da un punto di vista territoriale rientrano nel beneficio **gli investimenti realizzati nell’intero territorio delle Regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.**

Per quanto riguarda **il Molise, l’Abruzzo** e la Sardegna bisogna invece far riferimento alla «**Carta di aiuti a finalità regionale**» che individua i comuni su cui ricade il beneficio.



“Credito d’imposta al Sud”

OGGETTO DEL BENEFICIO

Sono agevolabili gli acquisti (anche mediante contratti di locazione finanziaria) di beni facenti parte di un **progetto di investimento** iniziale avente ad oggetto **impianti, macchinari e attrezzature** destinate a **strutture produttive nuove o preesistenti**.

Ai fini del beneficio sono ammessi anche i beni costruiti in economia purché rispettino i requisiti della novità e della strumentalità.



“Credito d’imposta al Sud”

OGGETTO DEL BENEFICIO

Sono agevolabili, inoltre, così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, anche i **beni esposti in *show room* al solo fine dimostrativo**, in quanto, tale utilizzo esclusivo, non fa perdere al bene il requisito della novità e della **strumentalità**.

Mente per i beni complessi, quando per la loro realizzazione concorrono anche i beni usati, il costo del bene usato non deve essere di ammontare prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.



“Credito d’imposta al Sud”

IMPRESE BENEFICIARIE

PICCOLE IMPRESE

< 50 dipendenti
≤ 10 mln fatturato
Oppure

≤ 10 mln tot. di bilancio

MEDIE IMPRESE

< 250 dipendenti
≤ 50 mln fatturato
Oppure

≤ 43 mln tot. di bilancio

GRANDI IMPRESE

> 250 dipendenti
> 50 mln fatturato
Oppure

> 43 mln tot. di bilancio



“Credito d’imposta al Sud”

MISURA DEL BENEFICIO

PICCOLE IMPRESE

Il credito d’imposta compete nella misura massima del **20%** a fronte di un investimento max di **1,5 mln**

MEDIE IMPRESE

Il credito d’imposta compete nella misura massima del **15%** a fronte di un investimento max di **5 mln**

GRANDI IMPRESE

Il credito d’imposta compete nella misura massima del **10%** a fronte di un investimento max di **15 mln**



“Credito d’imposta al Sud”

MISURA DEL BENEFICIO

Al fine della determinazione del beneficio, la previgente normativa prevedeva che l’ammontare dello stesso fosse commisurato alla quota del **costo complessivo decurtato dagli ammortamenti** dedotti nel periodo d’imposta (relativi alle medesime categorie di beni) ad eccezione di quelli relativi ai beni oggetto dell’investimento.

“Credito d’imposta al Sud”

VECCHI LIMITI ALLA FRUIZIONE

Non trova
applicazione per le
imprese in difficoltà
finanziaria

Sono escluse le imprese
operanti nel settore
dell’industria, del credito
e delle assicurazioni
(art.1, comma 100)

**Non era concesso
cumulare** il beneficio del
credito d’imposta con gli
aiuti *de minimis* e altre
agevolazioni Statali

E’ invece ammessa la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, prevista dall’articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. super-ammortamento).

“Credito d’imposta al Sud”

Art. 7 quarter L. 18/2017

Con la legge n. 18/2017 del 27 febbraio l’articolo 7-quarter, fermo restando le tipologie di investimento agevolabili e le categorie di beni su cui ricade il beneficio, è andato a rimodulare la disciplina del **credito d’imposta** prevedendo:

- l’inclusione dell’intero territorio della Sardegna tra le Regioni beneficiarie;
 - **l’aumento della misura del credito d’imposta spettante;**
- **l’aumento del limite massimo dei costi agevolabili** relativi a ciascun progetto di investimento;
 - **la determinazione del credito d’imposta sulla base del costo complessivo dei beni acquistati;**
- **la possibilità di cumulo** del credito d’imposta con gli aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato.



“Credito d’imposta al Sud”

NUOVE MISURE DEL BENEFICIO

PICCOLE IMPRESE

La misura
dell’investimento
agevolabile è stata
innalzata a 3 mln

MEDIE IMPRESE

La misura
dell’investimento
agevolabile è stata
innalzata a 10 mln

GRANDI IMPRESE

La misura
dell’investimento
agevolabile resta
ferma a 15 mln

Ulteriore beneficio attiene la determinazione del beneficio che è da calcolarsi non più sull’investimento netto ma sull’investimento lordo.

“Credito d’imposta al Sud”

NUOVE MISURE DEL BENEFICIO

Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE			
Regioni	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese
Campania	45%	35%	25%
Puglia	45%	35%	25%
Basilicata	45%	35%	25%
Calabria	45%	35%	25%
Sicilia	45%	35%	25%
Sardegna	45%	35%	25%

Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE			
Regioni	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese
Abruzzo	30%	20%	10%
Molise	30%	20%	10%



“Credito d’imposta al Sud”

LA CARTA DEGLI AIUTI A FINALITA’ REGIONALE

L’ambito territoriale assume, nella disciplina del credito d’imposta, un aspetto di particolare rilievo.

L’Italia ha stilato la “**Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2019**” in cui sono indicate le zone assistite dal privilegio e i relativi massimali di intensità degli aiuti concedibili.



“Credito d’imposta al Sud”

COMUNI ABRUZZESI AMMESSI

AREA ABRUZZO - MOLISE	AREA ABRUZZO 1	AREA ABRUZZO - MARCHE
SAN SALVO	CHIETI	ANCARANO
CUPELLO	MANOPPELLO	CONTROGUERRA
MONTEODORISIO	TURRIVALIGNANI	COLONNELLA
GISSI	BOLOGNANO	CORROPOLI
ATESSA	ALANNO	S. OMERIO
PAGLIETA	PIETRANICO	TORANO NUOVO
MOZZAGROGNA	SCAFA	S. EGIDIO ALLA VIBRATA
	PESCOSANSONESCO	NERETO
	BUSSI SUL TIRINO	
	SALLE	
	COLLEPIETRO	
	NAVELLI	
	CAPORCIANO	
	PRATA D'ANSIDONIA	
	SAN DEMETRIO	
	POGGIO PICENZE	
	FOSSA	
	SCOPPITO	
	L'AQUILA	
	SULMONA	



“Credito d’imposta al Sud”

LA NUOVA DOMANDA DI FRUIZIONE

La stessa **domanda di fruizione** è stata **modificata** con il DL 243/2016, tant’è che con il nuovo modello, oltre a poter richiedere l’agevolazione, è **possibile** rinunciare ad una precedente richiesta o **rettificare una comunicazione già inoltrata**.

Le **nuove disposizioni**, tuttavia, si ritengono applicabili in via esclusiva sugli **acquisti effettuati a partire dalla sua data in vigore (1° marzo 2017)** fino al 31.12.2019.



“Credito d’imposta al Sud”

L’EFFICACIA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

**Acquisti dal 01/01/2016
al 28/02/2017**



Si applica la disciplina previgente
che trova applicazione anche se
la presentazione della domanda
avviene dopo l’entrata in vigore
della nuova normativa

Acquisti dal 01/03/2017



Si applica la nuova disciplina



“Credito d’imposta al Sud”

POSSIBILITA’ DI UTILIZZO

In ogni caso, qualora non sussistano motivi ostativi, l’Agenzia delle Entrate **comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito di imposta** e il contribuente, a partire dal 5 giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito, può usufruire del beneficio, esclusivamente mediante utilizzo del modello F24 trasmesso tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline utilizzando come codice tributo il **“6869”**.



“Credito d’imposta al Sud”

ESEMPIO

L’impresa A e l’impresa B, entrambe **piccole imprese** con sede legale a Milano (MI), dispongono di una struttura produttiva nel comune di **Atessa** (CH) e acquistano un nuovo macchinario del valore di 2.000.000 € da destinare a tale sede operativa al fine di introdurre una nuova linea di produzione (si ricorda che ai fini del beneficio ciò che rileva è la localizzazione della struttura produttiva beneficiaria).

Il Comune di Atessa, infatti, rientra tra le zone che beneficiano dell’agevolazione e attualmente per le piccole imprese abruzzesi il credito d’imposta è calcolato nella misura del 30% del costo complessivo sostenuto).



“Credito d’imposta al Sud”

ESEMPIO

La prima (Impresa A) inoltra la domanda preventiva di fruizione del credito di imposta all’Agenzia delle Entrate in data 01/12/2016 (ante 28/02/2017) e si vede riconoscere un credito d’imposta pari ad € **300.000**, mentre la seconda (Impresa B) inoltra la domanda in data 01/04/2017 (post 01/03/2017) e si vede riconoscere un credito d’imposta di € **600.000**.



“Credito d’imposta al Sud”

ESEMPIO

	IMPRESA A	IMPRESA B
	investimenti ante 28/02/2017	investimenti post 01/03/2017
Costi complessivi	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
Ammortamenti	€ 300.000,00	non rilevano
Investimento netto	€ 1.700.000,00	€ 2.000.000,00
Investimento agevolabile	€ 1.500.000,00	€ 2.000.000,00
Intensità di aiuto	20%	30%
Credito d'imposta riconosciuto	€ 300.000,00	€ 600.000,00



“Credito d’imposta al Sud”

ESEMPIO

È evidente come le modifiche attinenti il **limite massimo dei costi agevolabili** (prima di 1,5 mln ora di 3 mln), la **determinazione del credito d’imposta** (prima sull’investimento netto, ora sull’investimento lordo) e l’**innalzamento delle percentuali di aiuto** (prima del 20%, ora del 30% per le Regioni di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE) abbiano apportato notevoli benefici alle imprese richiedenti.



“Credito d’imposta al Sud”

POSSIBILITA’ DI CUMULO (comma 102)

Ulteriore beneficio è inserito nel **nuovo comma 102** che **prevede il cumulo del credito d’imposta con gli altri aiuti di Stato e con gli aiuti *de minimis*, espressamente vietato in precedenza.**

Unica condizione è fissata nel **limite massimo** degli aiuti consentiti dalle pertinenti **discipline di riferimento**.

Il contribuente, pertanto, è tenuto ad indicare nella comunicazione le altre richieste eventualmente ottenute sui medesi beni riducendo, di conseguenza, l’importo del credito d’imposta richiesto nei limiti della misura massima consentita.



“Credito d’imposta al Sud”

MODALITA’ DI FRUIZIONE

I beneficiari potranno utilizzare in **compensazione solo il credito d’imposta già maturato**, ovvero quello relativo agli investimenti già realizzati, e l’ammontare dell’importo posto in compensazione **non può eccedere il limite risultante dalla ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto del modello F24.**

In presenza di abusi, gli importi indebitamente fruiti saranno soggetti a recupero e all’applicazione di interessi e sanzioni.



“Credito d’imposta al Sud”

PROFILI FISCALI

Il credito d’imposta, inoltre, è da ritenersi rilevante ai fini fiscali (pertanto tassabile ai fini IRPEF, IRES E IRAP), mentre non è soggetto:

- al limite di **250.000** euro applicabile ai crediti d’imposta agevolabili;
 - al limite di **700.000** euro previsto dall’art. 34 L. 388/200
(compensazione crediti e contributi);
- al divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori ad € 1.500 (ex art. 17, D. Lgs. 241/1997).



“Credito d’imposta al Sud”

RISULTATI RAGGIUNTI

Grazie alle novità appena descritte, il credito d’imposta ha subito una vera e propria **“impennata”**.

Il dato aggiornato a settembre **2017**, infatti, indica un ammontare di richieste per circa 1,1 miliardi a fronte dei 164 milioni raggiunti in tutto il 2016 e nei primi due mesi del 2017.

Ciò implica che dalla sua entrata in vigore sono stati attivati al Sud investimenti lordi pari a circa 3 miliardi.

(www.ilsole24ore.com del 30/09/2017)





Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

Novità Fiscali: DDL 2018

La fattura elettronica

Commissione di Studi Fiscale

Pescara, 14/12/2017

Art. 77 DDL Bilancio

Estensione dell'obbligo della fatturazione elettronica

QUAL E' LA RATIO?

L'Italia può «vantare» il più alto differenziale tra l'Iva teoricamente dovuta e quella effettivamente versata all'Erario



Ridurre il tax gap



Art. 77 DDL Bilancio

Estensione dell' obbligo della fatturazione elettronica

AMBITO DI APPLICAZIONE

Dal 1 Gennaio 2018

Soggetti che effettuano cessioni di beni effettuate nei confronti di viaggiatori extra-UE

Dal 1 Luglio 2018

-Subappaltatori e subcontraenti della filiera rilevante degli appalti pubblici;
- Cessionari di benzina o gasolio per motori.

Dal 1 Gennaio 2019

Tutti i Soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di **soggetti residenti** o stabiliti nel territorio dello Stato



Art. 77 DDL Bilancio

Perimetro dei soggetti interessati dall'obbligo di fattura elettronica dal 1 Gennaio 2018

Soggetti che effettuano cessioni di beni

nei confronti di soggetti privati domiciliati o residenti fuori dal territorio comunitario

di importo superiore a 154,94 euro calcolato al lordo dell'IVA

aventi ad oggetto beni destinati all'uso personale del cessionario da trasportarsi fuori dal territorio comunitario all'interno di bagagli

Art. 77 DDL Bilancio

Perimetro dei soggetti interessati dall'obbligo di fattura elettronica dal 1 Gennaio 2018

Cessioni di beni effettuate nei confronti di viaggiatori extra-UE .
Condizioni per applicare il tax free:

1) rispetto delle condizioni soggettive ed oggettive di cui alla slide n. 4

2) il trasporto dei beni al di fuori dell'UE deve avvenire entro tre mesi dall'effettuazione dell'operazione

3) l'esemplare della fattura emessa dal cedente deve essere restituita a quest'ultimo munita del visto doganale di uscita entro il quarto mese successivo all'effettuazione dell'operazione

Art. 77 DDL Bilancio

Perimetro dei soggetti interessati dall'obbligo di fattura elettronica dal 1 Luglio 2018

Ogni qualvolta si parla di subappalto o subcontratto per l'adempimento di lavori nei confronti di una pubblica amministrazione, i soggetti che intervengono nella filiera, dovranno emettere fattura elettronica. La domanda che sorge è la seguente: ciò significa che tutti i soggetti che intervengono nella filiera dovranno emettere fattura elettronica?

Art. 77 DDL Bilancio

Perimetro dei soggetti interessati dall'obbligo di fattura elettronica dal 1 Luglio 2018

Art. 3 della Legge 136 del 2010

Subappalto e subcontratto: definizione ed esempi

Cosa si intende per filiera rilevante?

Art. 77 DDL Bilancio

Perimetro dei soggetti interessati dall'obbligo di fattura elettronica dal 1 Luglio 2018

Riassumendo, ogni qualvolta si parla di subappalto o subcontracto per l'adempimento di lavori nei confronti di una pubblica amministrazione, tutti i soggetti che intervengono nella filiera rilevante dovranno emettere fattura elettronica.

Le fatture elettroniche emesse da tali soggetti dovranno riportare gli stessi Cup e Cig presenti nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica.

Art. 77 DDL Bilancio

Perimetro dei soggetti interessati dall'obbligo di fattura elettronica dal 1 Gennaio 2019

L'obbligo sarà esteso a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi (incluse le relative variazioni) effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Art. 77 DDL Bilancio

Estensione dell' obbligo della fatturazione elettronica.

AMBITO DI APPLICAZIONE: UNICI ESONERATI

Soggetti Passivi che rientrano nel Regime di vantaggio (c.d. "minimi" - art. 27 co 1 e 2 del DL 98/2011)

Soggetti passivi che rientrano nel regime forfettario ex L. n. 190/2014

Tali soggetti non dovranno emettere fattura elettronica, ma dovranno riceverla.



Qual è la strada da seguire per ricevere la fattura elettronica?



Art. 77 DDL Bilancio

Estensione dell' obbligo della fatturazione elettronica.

MODALITA' RICEZIONE

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

SERVIZIO SPCOOP

SERVIZIO SDICOOP



Art. 77 DDL Bilancio

Estensione dell'obbligo della fatturazione elettronica

REGIME PREMIALE GENERALIZZATO

**Riduzione di 2 anni dei termini di accertamento IVA ed Imposte
in favore dei Soggetti che garantiranno la tracciabilità dei
pagamenti ricevuti ed effettuati per importi superiori ad € 500,00**

Ad esclusione dei commercianti al minuto che non optino per la trasmissione telematica dei corrispettivi (ex art. 2 DLgs. 127/2015).

Sarebbe opportuno che si affiancasse all'obbligo di fatturazione elettronica anche quello di **comunicazione telematica dei dati relativi a scontrini e ricevute fiscali**

Art. 77 DDL Bilancio

Estensione dell'obbligo della fatturazione elettronica.

SANZIONE

SANZIONE INDIRETTA



Per chi emette la fattura con modalità diverse da quella elettronica, la fattura non si considera giuridicamente emessa.



Art. 77 DDL Bilancio

Estensione dell'obbligo della fatturazione elettronica

SANZIONE

SANZIONE AMMINISTRATIVA: 2€ per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 1.000€ per ciascun trimestre.

Ridotta a 500€ se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza stabilita.

Perdita del beneficio della riduzione dei termini per l'accertamento



Art. 77 DDL Bilancio

LE SEMPLIFICAZIONI DELL'E-FATTURA

- Autenticità ed integrità dei documenti

- Data di creazione, trasmissione e ricezione certe

- Dematerializzazione delle fatture ed accesso alle stesse in maniera telematica

- Obblighi di conservazione assolti telematicamente



Art. 77 DDL Bilancio

L'ALTRA FACCEIA DELL'E-FATTURA: LE SEMPLIFICAZIONI

- Fine dello spesometro

- Fine delle liquidazioni periodiche IVA

- Dichiarazione Iva e Dichiarazione dei redditi precompilate per i semplificati

- L'Agenzia metterà a disposizione le bozze dei modelli F24 per il pagamento delle imposte

- Fine dell'obbligo di tenuta dei registri Iva vendite ed Iva acquisti



Art. 77 DDL Bilancio

OPPORTUNITA' O MINACCIA?

Tale rivoluzione cosa comporterà per la figura del Dottore commercialista?

Appare fondato il pericolo di estinzione di un gran numero di piccoli studi professionali?

È possibile vedere tale rivoluzione come un'opportunità?





Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

Novità Fiscali: DDL 2018

Differimento disciplina IRI

Commissione di Studi Fiscale

Pescara, 14/12/2017

Novità Fiscali: DDL 2960

DIFFERIMENTO DISCIPLINA IRI

Imposta sul reddito delle imprese individuali Snc e Sas in regime di contabilità ordinaria viene rinviata al 2018



lo prevede l'attuale articolo 91 DDL di Bilancio 2018



Novità Fiscali: DDL BILANCIO 2018

DIFFERIMENTO DISCIPLINA IRI

Inevitabili conseguenze per coloro che avevano adottato comportamenti concludenti e preordinati all' opzione IRI:

- sanzioni per insufficiente versamento acconti
- aggravio di costi per chi avesse adottato per opzione la contabilità ordinaria al fine di usufruire del «beneficio» IRI
- sarà stato inutile aver lasciato liquidità in azienda posto che il reddito sarà comunque tassato per trasparenza
- vanificate le strategie di crescita aziendale basate su risorse finanziarie reperibili da politiche di tax planning



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

DDL BILANCIO 2018

Altre novità

Commissione di Studi Fiscale

Pescara, 14/12/2017

Compensi Sportivi Dilettantistici

Elementi chiave

- AUMENTO DEL LIMITE DEI COMPENSI ESCLUSI DA TASSAZIONE DA 7.500 A 10.000 (art. 67, c.1, lett. m) TUIR)
- PRESTAZIONI SPORTIVE NON PROFESSIONALI E DI LAVORO OCCASIONALE AMMINISTRATIVO
- RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA FINO A 28.158,28
- RITENUTA DI ACCONTO OLTRE EURO 28.158,28

Crediti Erariali compensati con F24

Elementi chiave

“l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli art. 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo del credito”.

Crediti Erariali compensati con F24

Elementi chiave

“Se dall’esito del controllo **il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni** dalla data di presentazione della delega di pagamento, **la stessa è eseguita correttamente** e le compensazioni ed i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data della loro effettuazione, **diversamente la delega non eseguita** e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati”.

Legge di Bilancio e ROL

Elementi chiave

ESCLUSIONE DAL CALCOLO DEL ROL DEI DIVIDENDI PERCEPITI DA SOCIETA' CONTROLLATE ESTERE GIA' A PARTIRE DAL PERIODO DI IMPOSTA 2017 PER I «SOGGETTI SOLARI».



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

Novità Fiscali: DDL 2018

Tassazione dei dividendi e capital gain

Commissione di Studi Fiscale

Pescara, 14/12/2017

Novità fiscali: DDL BILANCIO 2018

REGIME FISCALE DEI REDDITI DI CAPITALE E DEI REDDITI DIVERSI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI QUALIFICATE REALIZZATI DA PERSONE FISICHE, AL DI FUORI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA (Art. 88)

La Legge di Stabilità 2018 introduce importanti novità sulla tassazione dei **dividendi e capital gain**, prospettando un'equiparazione dell'imposizione fiscale relativa alle partecipazioni qualificate e non qualificate.

“Tassazione dividendi e *capital gain*”

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

Art. 67, lett.c) del D.P.R. 917/86



“Tassazione dividendi e *capital gain*”

MODIFICHE PROPOSTE

Le modifiche contenute nel DDL sono finalizzate ad assoggettare a **tassazione unica** nella misura del 26% (con ritenuta a titolo d'imposta per i dividendi e imposta sostitutiva per le plusvalenze) i redditi di capitale (dividendi) e i redditi diversi (*capital gain*) conseguiti da **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio d'impresa in relazione al possesso di partecipazioni qualificate o non qualificate in **soggetti IRES**

ABOLIZIONE TASSAZIONE PROGRESSIVA IRPEF PER DIVIDENDI E PLUSVALENZE DI NATURA QUALIFICATA

“Tassazione dividendi e *capital gain*”

DECORRENZA

PLUSVALENZE

- Le nuove disposizioni si applicano alle plusvalenze realizzate dal **1° gennaio 2019**


DIVIDENDI

- Le nuove disposizioni si applicano ai dividendi percepiti dal **1° gennaio 2018**
- **Regime transitorio** ex art. 88 comma 8 del disegno di legge

“Tassazione dividendi”


DECORRENZA

REGIME TRANSITORIO




Alle **distribuzioni di dividendi** di natura qualificata deliberate nel **periodo 2018-2022**, aventi ad oggetto **utili prodotti fino all'esercizio 2017**, si applicano le disposizioni previste dal DM 26 maggio 2017

“Tassazione dividendi”



“Tassazione dividendi”



“Tassazione *capital gain*”

DOPPIA DECORRENZA

2017

49,72%

2018

58,14%

2019




26%

Ai fini dell'applicazione della corretta aliquota rileva il **momento di perfezionamento del trasferimento** della partecipazione e **non l'incasso del prezzo di cessione.**

“Tassazione *capital gain*”

PRINCIPIO DI CASSA

Esempio:



49,72%

58,14%

26%

“Tassazione *capital gain*”

PRINCIPIO DI CASSA

NB: Occorre tenere nettamente distinti il momento di realizzo della plusvalenza (necessario a stabilire l’aliquota di tassazione applicabile) da quello in cui avviene il pagamento del corrispettivo (fissa il periodo di imposta in cui avviene la tassazione).

Alla cessione di quote rappresentata si applicherà la tassazione ordinaria prevista per il 2018 sul 58,14% della plusvalenza realizzata anche se il pagamento avviene nel 2019.

“Tassazione *capital gain*”

AFFRANCAMENTO

LEGGE DI BILANCIO 2018



Si ripropone la possibilità di rideterminare il costo o il valore d'acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, mediante pagamento dell'**imposta sostitutiva pari all'8%** sull'intero valore della partecipazione.

“Tassazione *capital gain*”

CALCOLO DI CONVENIENZA

TASSAZIONE ORDINARIA

Le disposizioni di cui all'art. 67 del Tuir vanno ad applicarsi **solo** sulla **plusvalenza**

OPZIONE AFFRANCAMENTO

L'imposta sostitutiva dell'8% viene calcolata **sull'intero valore della quota di partecipazione posseduta**

“Tassazione *capital gain*”

CALCOLO DI CONVENIENZA

Alq. 43%		
V.fiscale	10.000,00 €	68%
Plusvalenza	4.705,83 €	32%
Prezz. di vendita	14.705,83 €	
Imp. sost.	1.176,47 €	8%
Imponibile	2.735,97 €	58,14%
Tassaz.ord.	1.176,47 €	43%
Delta	-	

“Tassazione *capital gain*”

CALCOLO DI CONVENIENZA

Alq. 41%		
V.fiscale	10.000,00 /	66%
Plusvalenza	5.051,33 /	34%
Prezz. di vendita	15.051,33 /	
Imp. sost.	1.204,11 /	8%
Imponibile	2.936,85 /	58,14%
Tassaz.ord.	1.204,11 /	41%
Delta	-	
Check	Plus/Prezz.Ven.	34%

“Tassazione *capital gain*”

CALCOLO DI CONVENIENZA

Alq. 38%		
V.fiscale	10.000,00 /	64%
Plusvalenza	5.676,50 /	36%
Prezz. di vendita	15.676,50 /	
Imp. sost.	1.254,12 /	8%
Imponibile	3.300,32 /	58,14%
Tassaz.ord.	1.254,12 /	38%
Delta	-	
Check	Plus/Prezz.Ven.	36%

“Tassazione *capital gain*”

CALCOLO DI CONVENIENZA

Alq. 27%		
V.fiscale	10.000,00 /	49%
Plusvalenza	10.392,58 /	51%
Prezz. di vendita	20.392,58 /	
Imp. sost.	1.631,41 /	8%
Imponibile	6.042,25 /	58,14%
Tassaz.ord.	1.631,41 /	27%
Delta	-	
Check	Plus/Prezz.Ven.	51%

“Tassazione *capital gain*”

CALCOLO DI CONVENIENZA

Alq. 23%		
V.fiscale	10.000,00 /	40%
Plusvalenza	14.891,48 /	60%
Prezz. di vendita	24.891,48 /	
Imp. sost.	1.991,32 /	8%
Imponibile	8.657,91 /	58,14%
Tassaz.ord.	1.991,32 /	23%
Delta	-	
Check	Plus/Prezz.Ven.	60%

“Tassazione *capital gain*”

CALCOLO DI CONVENIENZA

CESSIONE 2018

IPOSTESI APPLICAZIONE ALIQUOTA IRPEF DEL 43%

V.fiscale	10.000,00/
Plusvalenza	8.000,00/
Prezz. di vendita	18.000,00/
Imp. sost.	1.440,00/
Imponibile	4.651,20/
Tassaz.ord.	2.000,02/
Delta	- 560,02/

1°

- Se plusvalenza/valore complessivo quota > 32% → **Affrancamento**

2°

- Se plusvalenza/valore complessivo quota < 32% → **Tassazione ordinaria**

“Tassazione *capital gain*”

CALCOLO DI CONVENIENZA

CESSIONE 2018

IPOTESI APPLICAZIONE ALIQUOTA IRPEF DEL 43%

V.fiscale	10.000,00/
Plusvalenza	8.000,00/
Prezz. di vendita	18.000,00/
Imp. sost.	1.440,00/
Imponibile	4.651,20/
Tassaz.ord.	2.000,02/
Delta	- 560,02/

$$8.000 \text{ €} / 18.000 \text{ €} = 44\%$$

→ E' CONVENIENTE
AFFRANCARE

“Tassazione *capital gain*”

CALCOLO DI CONVENIENZA

CESSIONE 2019

APPLICAZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 26%

Per coloro i quali hanno la prospettiva di cedere la loro quota nel 2019, il valore della partecipazione può essere affrancato entro il 30 giugno 2018.

Il rapporto di convenienza è del 31%

“Tassazione *capital gain*”

CALCOLO DI CONVENIENZA

CESSIONE 2019

APPLICAZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 26%

V.fiscale	10.000,00/
Plusvalenza	3.000,00/
Prezz. di vendita	13.000,00/
Imp. sost.	1.040,00/
Imponibile	3.000,00/
Tassaz.ord.	780,00/
Delta	260,00/

1°

- Se plusvalenza/valore complessivo quota > 31% → **Affrancamento**

2°

- Se plusvalenza/valore complessivo quota < 31% → **Tassazione ordinaria**

“Tassazione *capital gain*”

CALCOLO DI CONVENIENZA

CESSIONE 2019

APPLICAZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 26%

V.fiscale	10.000,00/
Plusvalenza	3.000,00/
Prezz. di vendita	13.000,00/
Imp. sost.	1.040,00/
Imponibile	3.000,00/
Tassaz.ord.	780,00/
Delta	260,00/

$$3.000 \text{ €} / 13.000 \text{ €} = 23\%$$

→ E' CONVENIENTE
APPLICARE LA
TASSAZIONE ORDINARIA

Novità Fiscali: DDL BILANCIO 2018

IMPOSTA DI REGISTRO (Art. 13)

La Legge di Stabilità 2018 reca importanti modifiche alla disciplina dell'imposta di registro, precisamente agli art.20 co.1 e 53-bis co 1 del DPR 131/1986 (TUR).

“Imposta di registro”

NORMATIVA PREVIGENTE

Art.20 co.1, DPR 131/1986

L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

Art.53-bis co.1, DPR 131/1986

Le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale previste dal Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n.347.

“Imposta di registro”

CAOS INTERPRETATIVO

PRIMO ORIENTAMENTO



VALUTAZIONE FUNZIONALE

Il riferimento alla «intrinseca natura» degli atti presentati, riconosce all’Ufficio il potere di considerare, ai fini della tassazione, anche gli **effetti economici** del più ampio schema negoziale in cui l’atto è inserito, concludendo pertanto che l’operazione di conferimento d’azienda seguita da una cessione di quote è da ritenersi alla stregua di una cessione d’azienda.

“Imposta di registro”

CAOS INTERPRETATIVO

SECONDO ORIENTAMENTO



IMPOSTA DI REGISTRO = IMPOSTA D'ATTO

La tassazione dell'atto avviene in base al suo contenuto giuridico, l'Ufficio ha il potere di verificare se c'è coerenza tra il *nomen iuris* attribuito all'atto e l'effetto giuridico prodotto. **L'attività riqualificatoria non può oltrepassare lo schema negoziale tipico in cui l'atto risulta inquadrabile.**

“Imposta di registro”

IL CASO



“Imposta di registro”

RIQUALIFICAZIONE OPERAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO

1.



Alfa Srl

Cessione d'azienda



Beta Srl



Gamma Srl



Applicazione
imposta di
registro in
misura
proporzionale

Sulla base della teoria degli atti collegati (conferimento d'azienda e successiva cessione di quote) l'operazione è ricondotta ad **unico negozio** e tassato per gli **effetti economici** prodotti (Cass.n.25487/2015, n.9582/2016, n.6758/2017, n.28064/17). L'effetto è la **rideterminazione di una maggiore imposta a carico del contribuente.**

“Imposta di registro”

DISCONOSCIMENTO ATTIVITA' RIQUALIFICATORIA

Cass.n.2054/2017

Studio n.170-2011/T del Consiglio Nazionale del Notariato

Si afferma che l'art. 20 del Testo Unico del registro non è una norma antielusiva bensì una **norma finalizzata alla mera interpretazione degli atti soggetti a registrazione**

“Imposta di registro”

ESIGENZA DI UN INTERVENTO

CERTEZZA DEL DIRITTO

L'intervento di legge è teso a **superare normativamente** l'annosa questione concernente la portata applicativa dell'art.20 alla luce dei contrapposti orientamenti di dottrina e giurisprudenza.

“Imposta di registro”

MODIFICHE PROPOSTE

Art.20 co.1, DPR 131/1986

L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra-testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.

Art.53-bis co.1, DPR 131/1986

Fermo restando quanto previsto dall'art.10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale previste dal Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n.347.

“Imposta di registro”

MODIFICHE PROPOSTE

SUPERAMENTO DELLA TEORIA DEGLI ATTI COLLEGATI



Con la modifica viene posto un freno all'attività riqualificatoria degli Uffici fondato sul principio della prevalenza dell'effetto economico su quello giuridico.

L' art.20 torna a rivestire il suo naturale ruolo di norma cardine nell'ambito della mera applicazione dell'imposta al singolo atto soggetto a registrazione.

“Imposta di registro”

CRITICITA’

ART. 20: NORMA INTERPRETATIVA O NORMA INNOVATIVA?



Nella relazione illustrativa si afferma la **valenza interpretativa**
dell'intervento sull'art.20.

«La modifica è volta a dirimere alcuni dubbi interpretativi sorti in merito alla portata applicativa dell'art.20 del DPR 26 aprile 1986, n.131 (TUR)...».

“Imposta di registro”

CRITICITA’

NODO DELLA DECORRENZA: in base all’attuale proposta, la norma sembra applicabile agli atti portati alla registrazione a decorrere dal **1° gennaio 2018**.

**NORMA
INTERPRETATIVA:
EFFICACIA
RETROATTIVA**

**NORMA INNOVATIVA:
EFFICACIA DAL
MOMENTO DELLA
PROMULGAZIONE
DELLA LEGGE**

“Imposta di registro”

CRITICITA’

ART. 53-bis: ELUSIONE O EVASIONE?



Nella relazione illustrativa si fa riferimento all’abuso di diritto prendendo ad esempio il classico esempio di **vendita frazionata dell’azienda**.

«Con le modalità previste dall’art.10-bis della Legge 27 luglio 2000, n.212, potrà essere quindi ad esempio contestato l’abusivo ricorso ad una pluralità di contratti di trasferimento di singoli assets al fine di realizzare una cessione d’azienda»

“Imposta di registro”

L'ABUSO DEL DIRITTO

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULL'ABUSO DEL DIRITTO




In presenza di operazioni **prive di valide ragioni economiche, rispettose delle norme tributarie**, ma generatrici essenzialmente di **indebiti vantaggi fiscali**, viene specificato che la normativa antiabuso può applicarsi, in sede di controllo, anche all'imposta di registro.


L'onere di provare l'esistenza del disegno elusivo ricade sull'Ufficio che dovrà accertare la sussistenza dei presupposti costitutivi dell'abuso (art.10-bis dello Statuto del Contribuente).

“Imposta di registro”

CRITICITA’



EVASIONE: operazione compiuta *contra legem*
rappresentativa di risultati diversi da quelli
stabili per legge → **ILLECITO**



ELUSIONE: operazione priva di sostanza
economica che, pur nel rispetto formale delle
norme fiscali, realizza **vantaggi fiscali indebiti**.

In conclusione:



Nell’abuso vi è coincidenza tra ciò che le parti dichiarano di volere e ciò che realmente vogliono; è il solo vantaggio conseguito che risulta indebita.

“Imposta di registro”

CRITICITA’

ART. 53-bis: VANTAGGIO FISCALE O VANTAGGIO FISCALE INDEBITO ?

Nella relazione illustrativa si parla di attività di controllo dell’Ufficio in
presenza di vantaggio fiscale

**VANTAGGIO
FISCALE: LECITO
RISPARMIO
D’IMPOSTA**

**VANTAGGIO
FISCALE INDEBITO:
ELUSIONE FISCALE**



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

**Novità Fiscali: D.L. 16.10.2017 n°148
convertito con modificazioni dalla legge n.
172 del 5 dicembre 2017**

Commissione di Studi Fiscale

Pescara, 14/12/2017

**Novità Fiscali: D.L. 16.10.2017 n°148 convertito con modificazioni dalla
legge n. 172 del 5 dicembre 2017**

“Collegato alla Legge di Bilancio 2018”

Le principali disposizioni contenute nel provvedimento sono le seguenti:

- la nuova versione della rottamazione delle cartelle
- le modifiche allo spesometro
- l'estensione dello split payment a tutte le società controllate dalla P.A.
- il bonus investimenti in pubblicità
- la semplificazione della stampa dei registri IVA

Le novità fiscali della Legge di Bilancio 2018 e del D.L.148/2017

Approfondimenti al D.L. 50/2017

**Il D.L. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 172
del 5 dicembre 2017**

La nuova versione della rottamazione delle cartelle

La nuova versione della rottamazione delle cartelle

IN COSA CONSISTE?



- ✓ **Esclusione** di sanzioni e interessi di mora
- ✓ **Esecuzione** del pagamento integrale delle somme dovute a titolo di:
 - *capitale;*
 - *interessi;*
 - *aggio di riscossione;*
 - *spese per procedure esecutive;*
 - *spese di notifica della cartella di pagamento.*

- **Introdotta** dal D.L. 193/2016, art.6, convertito con modifiche nella Legge 225/2016

(*Collegato Fiscale 2017*).

- **Riproposta ed ampliata** dal D.L. 148/2017, art.1 (*Collegato Fiscale 2018*)

Quali carichi sono definibili?

- In generale **tutte le somme** incassate tramite l'Agente della Riscossione.
- Al verificarsi di determinate condizioni **Esperibile** da qualunque soggetto nei cui confronti vi sia un carico affidato all'Agente della Riscossione

Carichi esclusi dalla Definizione Agevolata

- a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;
- c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada;
- e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

La nuova versione della rottamazione delle cartelle

EFFETTI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE

- Blocco delle azioni esecutive (fermi, ipoteche e pignoramenti)
 - Divieto di nuove azioni esecutive
 - Sospensione termini di decadenza
 - Sospensione dei pagamenti rateali già in essere, scadenti
- successivamente alla presentazione della domanda



Nella nuova versione della rottamazione potrebbero esserci problemi nel rilascio del certificato di regolarità contributiva

La nuova versione della rottamazione delle cartelle

RILASCIO DEL CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

PRIMA ROTTAMAZIONE

Presentazione domanda di adesione



DURC POSITIVO
(D.L. 50/2017)

ROTTAMAZIONE BIS

Presentazione domanda di adesione



DURC NEGATIVO

La nuova versione della rottamazione delle cartelle

E' ACCESSIBILE DAI SOGGETTI



1. che non hanno rispettato il pagamento delle rate già scadute della prima rottamazione;
2. che non hanno presentato domanda per la rottamazione entro il 21 aprile 2017;
3. che sono stati esclusi dall'accesso alla prima rottamazione per mancato pagamento delle rate di pregressi piani di dilazione;
4. che sono destinatari di carichi affidati all'Agente della riscossione dal **01.01.2017 al 30.09.2017**

La nuova versione della rottamazione delle cartelle

1) Riammissione in termini

A CHI E' RIVOLTA

Ai soggetti che hanno presentato l'istanza di definizione ex art.6 del D.L. 193/2016 ma che hanno omesso o ritardato il pagamento delle rate di **luglio e settembre 2017**

ADEMPIMENTI

Le rate non versate, compresa la rata di novembre, dovevano essere saldate in un'**unica soluzione** **entro il 07.12.2017**



La nuova versione della rottamazione delle cartelle

2) Rottamazione dei carichi affidati dal 01.01.2000 al 31.12.2016

A CHI E' RIVOLTA

Coloro che
NON AVEVANO
presentato
domanda entro lo
scorso 21.04.2017

OGGETTO DELLA DEFINIZIONE

Tutti i carichi
affidati all'agente
della riscossione
tra il
**01.01.2000 e il
31.12.2016**

ADEMPIMENTI

Presentare il
Modello
DA2000/17
entro il 15.05.2018

DEFINIZIONE

- AdE-R **entro il 30.09.2018** invierà la comunicazione di accoglimento o diniego
- Il pagamento può avvenire in **un'unica soluzione** o in un **massimo di 3 rate** (ottobre **40%**, novembre 2018 **40%** e febbraio 2019 **20%**)

La nuova versione della rottamazione delle cartelle

3) Regolarizzazione delle istanze respinte

A CHI E' RIVOLTA



A coloro che hanno ricevuto il diniego alla rottamazione in quanto, alla data del 31.12.2016, non erano in regola con i pagamenti delle dilazioni in essere al **24.10.2016**.

NB: La domanda di adesione dovrà essere presentata entro il 15.05.2018

La nuova versione della rottamazione delle cartelle

3) Regolarizzazione delle istanze respinte

VERSAMENTO DELLE RATE

AdE-Riscossione **entro il 30.06.2018** comunicherà l'ammontare delle rate **scadute** da versare, in un'unica soluzione,
entro e non oltre il 31.07.2018

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento
l'istanza **non può essere accolta**

**NB: Le rate scadute possono essere compensate con i crediti vantati nei confronti della P.A.
in quanto si tratta di carichi affidati all'agente della riscossione entro il 31.12.2016**



La nuova versione della rottamazione delle cartelle

3) Regolarizzazione delle istanze respinte

**VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE
PER LA DEFINIZIONE**



AdE-Riscossione **entro il 30.09.2018** comunicherà le somme dovute.

Il pagamento dovrà avvenire in 3 rate nei mesi di
Ottobre 2018, Novembre 2018 (*ciascuna per il 40% delle somme
dovute*) e nel mese di **Febbraio 2019** (*per il restante 20%*)

La nuova versione della rottamazione delle cartelle

4) Rottamazione dei carichi affidati dal 01.01.2017 al 30.09.2017

OGGETTO DELLA DEFINIZIONE

Tutti i carichi affidati
all'agente della
riscossione tra il
01.01 e il 30.09.2017

ADEMPIMENTI

Presentare
il Modello DA-2000/17
entro il 15.05.2018

DEFINIZIONE

- AdE-Riscossione **entro il 30.06.2018** invierà una comunicazione di accoglimento o diniego
- Il pagamento può avvenire in **un'unica soluzione** o in un **massimo di 5 rate** (luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019)

NB: Entro il 31.03.2018 l'AdE-R comunicherà i carichi iscritti a ruolo ma non ancora notificati

La nuova versione della rottamazione delle cartelle

Presentazione delle domande di adesione

Unico modello di domanda di adesione: DA 2000/17

CONTENUTO



- i **dati anagrafici** del soggetto dichiarante;
- i **dati del domicilio** o l'**indirizzo PEC** presso cui essere contattati dall'Agencia della riscossione;
- le **modalità di pagamento**;
- la **dichiarazione** di presenza o meno di **carichi pendenti**;
- l'eventuale **delega**

NB: Il modello non prevede l'indicazione dei provvedimenti di rigetto della domanda precedente

La nuova versione della rottamazione delle cartelle

Presentazione delle domande di adesione

FORM FAI D.A. TE



Accedendo sul portale
www.agenziaentrateriscossione.gov.it,
sia tramite l'area riservata, sia tramite l'area
pubblica (allegando il documento di
riconoscimento)

MODULO



Reperibili presso gli sportelli dell'agente della
riscossione o sul sito internet dello stesso e
inviandoli tramite pec alla Direzione
Regionale dell'Agenzia Entrate-Riscossione
o direttamente agli sportelli
(esclusa Regione Sicilia)

La nuova versione della rottamazione delle cartelle

Approfondimenti:

Possibilità di precedere l'istanza di rottamazione con la richiesta di dilazione

Se è pendente un piano di rientro alla data di presentazione della domanda di ammissione, l'articolo 1 del D.L. 148/2017 stabilisce che il riferimento temporale è la situazione esistente al momento della trasmissione della nuova istanza.

**PAGAMENTO DELLA PRIMA
RATA DI ROTTAMAZIONE**

la dilazione precedente sarà
revocata e il debito **non potrà
essere ulteriormente
rateizzato**

**MANCATO PAGAMENTO DELLA
PRIMA RATA DI ROTTAMAZIONE**

Potrà riprendere il precedente
piano di rientro

NB: Per la definizione 2017 con riferimento ai carichi inclusi in precedenti piani di rientro non occorre essere in regola con i pagamenti

Le novità fiscali della Legge di Bilancio 2018 e del D.L.148/2017

Approfondimenti al D.L. 50/2017

**Il D.L. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 172
del 5 dicembre 2017**



**Le modifiche
dello Spesometro**

Le modifiche dello spesometro

SEMPLIFICAZIONE DELLO SPESOMETRO

- ✓ **Non applicazione della sanzione**, per le comunicazioni relative al primo semestre 2017 **a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018**. Nel caso di errata o incompleta trasmissione dello spesometro, trova applicazione una sanzione pari a 2€ per ogni fattura errata con un massimo di 1.000€ per ogni trimestre, ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se le correzioni sono effettuate nei primi 15 giorni.

La disposizione riguarda sia la comunicazione dei dati obbligatoria, sia la comunicazione opzionale.

Le modifiche dello spesometro

SEMPLIFICAZIONE DELLO SPESOMETRO

- ✓ Possibilità di effettuare l'invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute **con cadenza semestrale** anziché trimestrale.
- ✓ **Semplificazione in ordine ai dati da comunicare.** Le informazioni sono limitate alla partita Iva dei soggetti coinvolti nell'operazione o al codice fiscale, per i soggetti privati consumatori, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota e all'imposta.
- ✓ Le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300€ possono essere comunicate in un **documento riepilogativo** (data e numero del documento, ammontare complessivo delle operazioni e dell'Iva distinto per aliquota)

NB: Tali semplificazioni riguardano solo la comunicazione obbligatoria e non la comunicazione opzionale

Le modifiche dello spesometro

ESENZIONI DELLO SPESOMETRO

Viene previsto l'esonero dall'adempimento :

- ✓ per le Pubbliche Amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001](#), relativamente alle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali;
- ✓ per i soli agricoltori in regime di esonero situati nelle zone montane

NB: Un provvedimento dell'AdE stabilirà le modalità attuative delle nuove disposizioni legate alla comunicazione dei dati delle fatture



Le novità fiscali della Legge di Bilancio 2018 e del D.L.148/2017

Approfondimenti al D.L. 50/2017

**Il D.L. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 172
del 5 dicembre 2017**

L'estensione dello Split Payment

L'estensione dello split payment

SCHEMA DI SINTESI: art.17 ter del DPR 633/1972

- Introdotto dalla Legge di Stabilità 2015
(L.190/2014 art.1, comma 629, lettera b)  Ridurre il *Vat Gap* e contrastare i fenomeni di evasione e frodi Iva
- E' applicabile dal 01.01.15 al 30.06.20  Deroga dell'Unione Europea agli articoli 206 e 226 della Direttiva 2006/112/CE
- Meccanismo di applicazione **SCISSIONE DEL PAGAMENTO:**

**CEDENTE
PRESTATORE**

Riceve il pagamento del corrispettivo
al netto dell'Iva indicata in fattura

**CESSIONARIO
COMMITTENTE**

Versa direttamente all'Erario l'Iva
addebitata dal fornitore

L'estensione dello split payment

AMBITO SOGGETTIVO

- **FORMULAZIONE ORIGINARIA:** L'elencazione dei soggetti destinatari era identica a quella contenuta nell'art.6 comma 5 DPR 633/72
 - **MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ART. 1 DL 50/2017:** Ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione come chiarito dalla *Circolare AdE 27/E/2017*.
- LE NUOVE REGOLE HANNO EFFETTO DAL 01.07.2017**
- **MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ART. 3 DL 148/2017:** Ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione. La *"new entry"* è quella delle **Fondazioni**

LE NUOVE REGOLE HANNO EFFETTO DAL 01.01.2018

L'estensione dello split payment

AMBITO SOGGETTIVO

Il D.L. 50/2017 ha individuato **due macro categorie** di soggetti:

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Così come definite dall'articolo 1, comma 2, L.196/2009, inclusi gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali come gli Ordini Professionali

SOCIETÀ' CONTROLLATE DALLA P.A. SOCIETÀ' QUOTATE

- **Società controllate:**
 - ✓ dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
 - ✓ dagli enti pubblici territoriali;
 - ✓ dalle società di cui ai due punti precedenti;
- **Società Quotate** inserite nell'indice FTSE MIB della borsa italiana

L'estensione dello split payment

AMBITO SOGGETTIVO

Il Decreto del 27 giugno 2017 e il Decreto del 13 luglio 2017 hanno individuato gli elenchi delle P.A. e delle società assimilate di riferimento

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI



Destinatario della disciplina sulla
Fatturazione Elettronica Obbligatoria
www.indicepa.gov.it

**SOCIETA' CONTROLLATE DALLA P.A.
SOCIETA' QUOTATE**



www.finanze.gov.it

NB: Per l'anno 2017 gli elenchi definitivi delle SOCIETA' ASSIMILATE sono stati pubblicati in data 31.10.2017

Per gli anni successivi gli **elenchi provvisori verranno pubblicati entro il 20 ottobre** mentre gli **elenchi definitivi entro il 15 novembre** con effetti per l'anno successivo

L'estensione dello split payment

RIMBORSI IVA

La disciplina dello split payment è strettamente connessa a quella dei rimborsi iva e già con la legge di stabilità 2015 è stata modificata la categoria di soggetti (art. 30 comma 2 del DPR 633/72) che possono richiedere il **rimborso iva in modo prioritario** estendendola alla fattispecie prevista nell'art.17 ter del DPR 633/72.

Il requisito da rispettare è che:

L'aliquota media sulle operazioni attive aumentate di 10% sia inferiore all'aliquota media sulle operazioni passive, computando nel calcolo l'aliquota pari a zero delle operazioni soggette alla split payment

L'estensione dello split payment

RIMBORSI IVA

La novità per il 2018 è rappresentata dal fatto che a decorrere dal 1° gennaio anche i soggetti passivi che effettuano operazioni in split payment potranno ottenere i rimborsi da conto fiscale direttamente, senza transito dell'agenzia della riscossione.

Lo scopo di tali previsioni è accelerare l'erogazione dei rimborsi.

Split Payment art.3 D.L. 16/10/2017 n°148

SANZIONI

**FORNITORI P.A. e
SOCIETA' QUOTATE**

Mancata indicazione nella fattura dell'attuazione dello Split Payment pena sanzione da **1.000€ a 8.000€** (art.9 Dlg 471/1997)

**P.A.
SOCIETA' QUOTATE**

L'omesso versamento dell'Iva all'erario determina una **sanzione pari al 30%** (art.13 Dlg 471/1997) dell'importo non versato o in misura inferiore in caso di errato o ritardato versamento

Split Payment art.3 D.L. 16/10/2017 n°148

SANZIONI

La circolare 27/E/2017 tutela i comportamenti irregolari commessi fino al 6 novembre 2017

NON E' SANZIONABILE:

- sia il fornitore che abbia emesso fattura in regime ordinario invece di split payment il quale non dovrà emettere alcuna nota variazione;
- sia il fornitore che prima del 31.10.17 abbia emesso fattura in split payment ad un soggetto non incluso negli elenchi definitivi

Dopo tale data il fornitore dovrà regolarizzare la propria posizione mediante una nota di variazione (art.26 DPR 633/72) con l'emissione corretta del nuovo documento contabile.

Le novità fiscali della Legge di Bilancio 2018 e del D.L.148/2017

Approfondimenti al D.L. 50/2017

**Il D.L. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 172
del 5 dicembre 2017**



Il Bonus investimenti in pubblicità

Novità Fiscali D.L. 16/10/2017 n°148

BONUS PUBBLICITA' 2018

Con la Manovra Correttiva (D.L. 50/2017) è stato introdotto,
in conformità agli obiettivi della Legge Delega n. 198/2016,
un credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

Tale bonus è stato oggetto di modifiche del D.L. 148/2017

**Novità Fiscali D.L. 16/10/2017 n°148
BONUS PUBBLICITA'**

AMBITO TEMPORALE

Il D.L. 148/2017 ne ha anticipato gli effetti, con estensione agli **investimenti effettuati nel periodo 24 giugno e fino al 31 dicembre 2017**

Estensione PARZIALE:

SI: stampa quotidiana e periodica, anche on-line;

NO: investimenti su emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

**Novità Fiscali D.L. 16/10/2017 n°148
BONUS PUBBLICITA'**

AMBITO SOGGETTIVO

SOGGETTI BENEFICIARI

LAVORATORI AUTONOMI

Per investimenti focalizzati su:

- attività della professione;
- specializzazione e titoli posseduti;
- struttura del proprio studio;
- compensi richiesti per le prestazioni professionali.

IMPRESE

A prescindere da:

- forma giuridica;
- settore economico di appartenenza;
- regime contabile di appartenenza.

NB: In sede di conversione, nel novero dei beneficiari sono stati introdotti gli

enti non commerciali.

Novità Fiscali D.L. 16/10/2017 n°148
BONUS PUBBLICITA'

AMBITO OGGETTIVO

Il credito d'imposta è riconosciuto per le campagne pubblicitarie su quotidiani e periodici, **anche on-line**, emittenti TV e radio locali.

Nella versione previgente della norma, non si faceva esplicito riferimento alle testate on-line.

Novità Fiscali D.L. 16/10/2017 n°148
BONUS PUBBLICITA'

MODALITA' DI DETERMINAZIONE

APPROCCIO INCREMENTALE



Il valore dell'investimento deve **superare almeno dell'1%**
quello relativo agli investimenti effettuati sugli stessi mezzi di
informazione **nell'anno precedente.**

Novità Fiscali D.L. 16/10/2017 n°148 BONUS PUBBLICITA'

MISURA DEL BENEFICIO

**Differenziata in base alla tipologia
di soggetti beneficiari.**

E' pari al 75% del valore incrementale
degli investimenti effettuati.

Innalzamento al 90% nel caso di start
up innovative o micro, piccole e
medie imprese

UTILIZZO DEL BENEFICIO

Il credito d'imposta è **utilizzabile
esclusivamente in compensazione** ai
sensi dell'articolo 241/1997, previa istanza
al Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.

Novità Fiscali D.L. 16/10/2017 n°148
BONUS PUBBLICITA'

**RIEPILOGANDO:
Per beneficiare del Bonus occorre che...**

1. Vengano quantificati gli investimenti in pubblicità effettuati l'anno precedente;
2. Gli investimenti in campagne pubblicitarie avvenga su:
 - *quotidiani e periodici anche digitali;*
 - *emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali;*
3. Tale investimenti, a partire dal 2018, **siano maggiori di almeno l'1% rispetto al 2017;**

Novità Fiscali D.L. 16/10/2017 n°148 BONUS PUBBLICITA'

CASO PRATICO

ESEMPIO N.1

DATI:

Società Alfa S.r.l.

Spese di pubblicità: (anno n € 50.000) (anno n+1 € 55.000)

55.000€-50.000€= 5.000€ VALORE INCREMENTALE

5.000€ X 75%= 3.750€ CREDITO D'IMPOSTA

**5.000€ X 90%= 4.500€ CREDITO D'IMPOSTA SE FOSSE UNA START UP
OPPURE UNA MICRO, PICCOLA E MEDIA IMPRESA.**

Novità Fiscali D.L. 16/10/2017 n°148 BONUS PUBBLICITA'

CHIARIMENTI sono forniti dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio

1. I limiti di spesa andranno distinti fra stampa, da una parte, e radio e tv locali dall'altra;
2. Nella domanda si dovrà indicare l'ammontare del credito d'imposta richiesto per ognuno dei due media;
3. Sono ammissibili al credito d'imposta gli investimenti effettuati sulla stampa dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 e gli investimenti in radio e tv effettuati dal 2018;
4. **Sono escluse le spese per televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi di sovrapprezzo.**

Novità Fiscali D.L. 16/10/2017 n°148 BONUS PUBBLICITA'

Le risorse stanziare sono pari a 62,5 milioni di cui 50 milioni per gli investimenti sulla stampa e 12,5 milioni per gli investimenti sulle emittenti radio televisive.

Il credito d'imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto qualora venisse superato l'ammontare delle risorse stanziare.

In tale ipotesi, gli aventi diritto avrebbero una **ripartizione percentuale delle risorse.**

Qualora la dotazione finanziaria dovesse essere superiore alle istanze presentate, le risorse andranno ad incrementare la dotazione dell'anno successivo.

Novità Fiscali D.L. 16/10/2017 n°148 BONUS PUBBLICITA'

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Definita dal Decreto del Mise del 20.10.2017 (G.U. n.263 del 10.11.17)



1. Le domande dovranno essere presentate alla Divisione V della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del **Ministero dello Sviluppo Economico**. La domanda in bollo, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente, **può essere trasmessa** al ministero esclusivamente nel periodo compreso **dal 1° al 28 febbraio di ciascun anno**.
2. La compilazione delle domande deve avvenire **seguendo la procedura online**, fornendo le informazioni e la documentazione richiesta, variabile a seconda che si tratti di domanda per le emittenti radiofoniche o televisive (artt. 3-4 decreto Mise);

Le novità fiscali della Legge di Bilancio 2018 e del D.L.148/2017

Approfondimenti al D.L. 50/2017

**Il D.L. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 172
del 5 dicembre 2017**

La semplificazione della stampa dei registri IVA



Registri Iva D.L. 16/10/2017 n°148

LA SEMPLIFICAZIONI DELLA STAMPA DEI REGISTRI IVA

MODALITA'

I registri Iva delle vendite e degli acquisti potranno essere tenuti con sistemi elettronici

CONDIZIONI

All'accesso di ispezione o verifica da parte degli organi preposti, i registri iva su richiesta devono essere stampati

AGGIORNAMENTO

I dati devono essere aggiornati **entro 60 giorni** dalla data di effettuazione dell'operazione o dalla ricezione del documento, in caso di acquisti



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

Approfondimenti: DL 50/2017

I nuovi termini per la detrazione IVA

Commissione di Studi Fiscale

Pescara, 14/12/2017

“I nuovi termini per la detrazione IVA”

Art. 2 D.L. n. 50 del 24 aprile 2017
Convertito con L. 96 del 21 giugno 2017

Modifica art. 19 D.p.r. 633/72



Termini per la detrazione IVA



Modifica art. 25 D.p.r. 633/72



Termini per l’annotazione delle
fatture ricevute nei registri IVA



Ratio: allineare il momento in cui è registrata la fattura sulla cessione e quello nel quale si registra la fattura in acquisto

“I nuovi termini per la detrazione IVA”

Modifiche all'art.19 comma 1 D.p.r. 633/72

TESTO PREVIGENTE

“...Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, **con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.”

TESTO IN VIGORE

“...Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi **con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.”

“I nuovi termini per la detrazione IVA”

Modifiche all'art.25 comma 1 D.p.r. 633/72

TESTO PREVIGENTE

“Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture.... e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta”

TESTO IN VIGORE

“Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture... e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta **e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura** e con riferimento al medesimo anno.”

“I nuovi termini per la detrazione IVA”

...in sintesi...

PRIMA DEL D.L. 50/2017

- Detrazione possibile entro il termine per la presentazione della dichiarazione del secondo anno successivo
- Registrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione nella quale il diritto viene esercitato

DOPO IL D.L. 50/2017

- Detrazione possibile entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell'anno in cui il diritto è sorto
- Registrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione nella quale la fattura viene ricevuta

N.B.

In sede di conversione «...le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017»

“I nuovi termini per la detrazione IVA”

Criticità: registrazione e detrazione

Quando va annotata la fattura per poter esercitare il diritto alla detrazione?

Art. 1 D.p.r. 100/98

Preventiva annotazione della fattura nel registro delle fatture di acquisto nello stesso mese o trimestre nel quale il diritto alla detrazione viene esercitato

Ipotesi 1

**Art. 25 D.p.r. 633/72
(primo periodo) c.1**

“...annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta...”

“I nuovi termini per la detrazione IVA”

Criticità: registrazione e detrazione

Quando va annotata la fattura per poter esercitare il diritto alla detrazione?

Art. 19 D.p.r. 633/72

“Il diritto alla detrazione... è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto”

detrazione?

Ipotesi 2

Art. 25 D.p.r. 633/72
(secondo periodo) c.1

Registrazione “...**comunque** entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno **di ricezione** della fattura...”

“I nuovi termini per la detrazione IVA”

Criticità: registrazione e detrazione

Ipotesi 1:

La fattura relativa ad una fornitura avvenuta in data 31/12/n ma ricevuta nell'anno n+1 va annotata nel registro delle fatture ricevute entro il 31/12/n indipendentemente dal fatto che sia stata ricevuta successivamente (contribuente IVA mensile).

**Es.1: fattura ricevuta il
15/01/n+1**

- Fattura da registrare in data 31/12/n
- Lq. IVA regolare
- Com. lq. IVA regolare
- «Spesometro» regolare

**Es.2: fattura ricevuta il
31/03/n+1**

- Fattura da registrare in data 31/12/n
- Eccedenza versamento IVA da recuperare in dichiarazione
- Com. lq. IVA da ravvedere
- «Spesometro» da ravvedere

“I nuovi termini per la detrazione IVA”

Criticità: registrazione e detrazione

Ipotesi 2:

La fattura relativa ad una fornitura avvenuta in data 31/12/n ma ricevuta nell'anno n+1 va annotata nel registro delle fatture ricevute entro il 30/04/n+1 (contribuente IVA mensile).

**Es.3: fattura ricevuta il
31/03/n+1**

- Fattura da registrare in data max. entro 30/04/n+1
- Diritto alla detrazione da esercitare nella dichiarazione IVA relativa all'anno n. indicando l'importo in apposito campo (VL?)
- Com. Iq. IVA regolare
- «Spesometro» regolare

“I nuovi termini per la detrazione IVA”

Criticità: registrazione e detrazione

Ipotesi 1:

PRO

Coincidenza tra i dati riportati nella comunicazione fatture emesse e ricevute e nelle liquidazioni di cliente e fornitore

CONTRO

Eccessiva onerosità nell'esercizio del «diritto» alla detrazione e possibili ravvedimenti per comunicazioni già inviate

Ipotesi 2:

PRO

Esercizio della detrazione meno oneroso e viene meno la necessità di ravvedere comunicazioni già inviate

CONTRO

Impossibilità di comparare i dati riportati nella comunicazione fatture emesse e ricevute e nelle liquidazioni di cliente e fornitore

“I nuovi termini per la detrazione IVA”

Criticità: registrazione e detrazione

Possibile incompatibilità con la disciplina IVA UE

Denuncia alla Commissione UE da parte di A.N.C. E Confimi Industria maggio 2017 per violazione dei principi di effettività, proporzionalità e neutralità dell'IVA



Il 3 agosto è iniziata l'analisi della denuncia da parte della Commissione UE

Direttiva IVA 2006/112/CE art. 179: Il diritto alla detrazione va esercitato entro l'anno in cui è sorto



...purché non sia violato, tra l'altro, il principio di effettività, rendendo praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio alla detrazione (Sentenza Corte di Giustizia UE, cause riunite C-95/07 e c-96/07)

“I nuovi termini per la detrazione IVA”

Criticità: registrazione e detrazione

Ulteriori considerazioni sulla disciplina IVA UE

Direttiva 2006/112/CE



DIRITTO ALLA DETRAZIONE

Requisiti SOSTANZIALI

- Qualificazione del soggetto come PASSIVO
- INERENZA

Requisiti FORMALI

- FATTURAZIONE
- IDENTIFICAZIONE del soggetto passivo
- REGISTRAZIONE dell'operazione
- DICHIARAZIONE

“I nuovi termini per la detrazione IVA”

Criticità: registrazione e detrazione

Ulteriori considerazioni sulla disciplina IVA UE

Sentenza relativa alla causa C-284/11

“in linea di principio la detrazione dell’IVA a monte dev’essere accordata se i requisiti sostanziali sono soddisfatti, anche se certi requisiti formali sono stati omessi da parte dei soggetti passivi.”

Sentenza relativa alla causa C-332/15

“...i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso e l’estensione di tale diritto...mentre i requisiti formali del suddetto diritto disciplinano le modalità e il controllo dell’esercizio del diritto medesimo nonché il corretto funzionamento del sistema dell’IVA, come nel caso degli obblighi di contabilità, di fatturazione e di dichiarazione.”

“I nuovi termini per la detrazione IVA”

Criticità: registrazione e detrazione

Ulteriori considerazioni sulla disciplina IVA UE

Sentenza relativa alla causa C-183/14



"il fatto di sanzionare l'inosservanza, da parte del soggetto passivo, degli obblighi contabili e di dichiarazione con un diniego del diritto a detrazione eccede chiaramente quanto necessario per conseguire l'obiettivo di garantire il corretto adempimento di detti obblighi, posto che il diritto dell'Unione non vieta agli Stati membri di irrogare, se del caso, un'ammenda o una sanzione pecuniaria proporzionata alla gravità dell'infrazione".

“I nuovi termini per la detrazione IVA”

Criticità: note di variazione

Art. 26 c.2 D.p.r. 633/72

“...il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.”

**Ris.21/E/08, Ris.307/E/08,
Ris. 321/E/08, Ris.321/E/2009**

La procedura di rettifica IVA è ammessa nei termini previsti dall'art. 19 D.p.r. 633/72

“I nuovi termini per la detrazione IVA”

Criticità: procedura di regolarizzazione

Mancata ricezione fattura da fornitore comunitario: D.L. 331/1993

Art. 46 comma 5

*“...Il cessionario di un acquisto intracomunitario...che non ha ricevuto la relativa fattura entro il **secondo mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere **entro il giorno 15 del terzo mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare...”*

Esempio:

Fattura relativa ad una fornitura avvenuta in data 31/12/n e mai ricevuta.

Regolarizzazione possibile dal 1 marzo al 15 marzo dell'anno n+1



Termine dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto: 30/04/n+1

“I nuovi termini per la detrazione IVA”

Criticità: procedura di regolarizzazione

Mancata ricezione fattura da fornitore nazionale: D.l.g.s. 471/1997

Art. 6 comma 8, lett.a)

“...se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare...”

Art. 6 comma 9

“Se la regolarizzazione è eseguita, un esemplare del documento, con l'attestazione della regolarizzazione e del pagamento, è restituito dall'ufficio al contribuente che deve registrarlo ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”

“I nuovi termini per la detrazione IVA”

Criticità: procedura di regolarizzazione

Esempio:

Fattura relativa ad una fornitura avvenuta in data 31/12/n e mai ricevuta.

Regolarizzazione possibile
dal 1 maggio al 30 maggio
dell'anno n+1

>

Termine dichiarazione
relativa all'anno in cui il
diritto alla detrazione è
sorto: 30/04/n+1

D.l.g.s. 471/1997 art9



Norma a carattere speciale

D.p.r. 633/72 art. 19



Norma a carattere generale

N.B.

Il diritto alla detrazione «dovrebbe» sorgere nel momento della regolarizzazione

“I nuovi termini per la detrazione IVA”

Criticità: procedura di regolarizzazione

Sentenza Corte di Cassazione n. 10646 del 03/08/2001

“..ove non si dubiti dell’esistenza dell’operazione e della veridicità delle fatture il ritardo nell’emissione e nella registrazione rispetto al termine concesso per la regolarizzazione – quattro mesi – comporta le sanzioni previste dalla norma ma non anche l’indetraibilità dell’iva pagata”

“I nuovi termini per la detrazione IVA”

Criticità: Reverse Charge

Integrazione fattura da fornitore comunitario: D.L. 331/1993

Art. 47 comma 1

*“Le fatture relative agli acquisti intracomunitari...previa integrazione a norma dell'articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di **ricezione** della fattura, e con riferimento al mese precedente, nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”*

L'imposta diviene esigibile nel momento dell'integrazione e registrazione nel registro delle fatture emesse

Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile (art. 19 D.p.r. 633/72)

“I nuovi termini per la detrazione IVA”

Criticità: Reverse Charge

Integrazione fattura da fornitore nazionale

Circolare 37/E/2011 (pre D.L.50)

Annotazione (e detrazione) dal mese in cui l'imposta diviene esigibile ed entro il termine della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo

Circolare 37/E/2011 (post D.L.50)

Annotazione (e detrazione) dal mese in cui l'imposta diviene esigibile ed entro il termine della dichiarazione annuale relativa allo stesso anno

N.B.

Nel caso si fattura in «reverse» 2017, registrata dopo il 30/04/2018, si dovrebbe versare l'IVA senza poter detrarre la corrispondente imposta sulla fattura ricevuta integrata

“I nuovi termini per la detrazione IVA”

Criticità: Reverse Charge

Integrazione fattura da fornitore nazionale

Sentenza 20486 Suprema Corte di Cassazione del 06/09/2013:

“la detrazione dell’iva a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali siano stati soddisfatti, anche se taluni obblighi formali siano omessi dai soggetti passivi” pertanto l’Amministrazione Finanziaria *“non può precludere l’esercizio del diritto di detrazione in tutti i casi di emersione di operazione, la cui corretta contabilizzazione non darebbe mai vita ad alcun debito d’imposta”*

“I nuovi termini per la detrazione IVA”

Criticità: Dichiarazione Integrativa “a favore”

D.L. 193/2016

Modifica l'art. 8, comma 6/bis D.p.r. 322/98

“...le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un **minore imponibile** o, comunque, di un maggiore o di un **minore debito d'imposta** ovvero di una **maggiore** o di una minore **eccedenza detraibile**, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

Entro il 31 dicembre del **quinto anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo cui l'errore o omissione si riferisce

“I nuovi termini per la detrazione IVA”

Criticità: Dichiarazione Integrativa “a favore”

D.p.r. 633/72 art. 19

*“...Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato **al più tardi** con la dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.”*

Relazione tecnica al D.L. 50

La ratio è quella di allineare “il momento in cui è registrata la fattura sulla cessione e quello nel quale si registra la fattura in acquisto” al fine di favorire l'attività di controllo in materia di imposta sul valore aggiunto, nonché quello di ridurre il gap IVA.

“I nuovi termini per la detrazione IVA”

Criticità: Dichiarazione Integrativa “a favore”

Relazione tecnica al D.L. 50/2017

Ratio: allineare “...il momento in cui è registrata la fattura sulla cessione e quello nel quale si registra la fattura in acquisto”

Dall'analisi delle dichiarazioni IVA 2016 (anno 2015) l'IVA detratta relativa a fatture di esercizi precedenti è pari a d € 255 M

In media l'IVA evasa è pari al 41% dell'IVA dichiarata

G a p I V A recuperabile pari a circa € 100M

La possibilità di ricorrere alla dichiarazione integrativa vanificherebbe la ratio della norma

“I nuovi termini per la detrazione IVA”

Criticità: Dichiarazione Integrativa “a favore”

Art. 19 D.p.r. 633/72

“Il diritto alla detrazione ... è esercitato al più tardi **con la dichiarazione** relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ...”

~~...entro il termine della...~~

Principio di equivalenza

Integrativa Redditi

?

~~Integrativa IVA~~

“I nuovi termini per la detrazione IVA”

Criticità: Dichiarazione Tardiva/Integrativa

Circolare 42/E/2016

Tardiva entro 90 gg.

“la dichiarazione tardiva, purché presentata entro novanta giorni, si considera valida a tutti gli effetti”

Diritto alla detrazione riconosciuto

Integrativa entro 90 gg.

“rimane fermo che la dichiarazione integrativa presentata entro novanta giorni, sebbene sanzionata come dichiarazione irregolare, è comunque idonea a sostituire quella presentata nei termini ordinari”

Diritto alla detrazione riconosciuto

“I nuovi termini per la detrazione IVA”

Criticità: Rimborso anomalo

D.l.g.s. 546/1992 art. 21

*“la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo **due anni dal pagamento** ovvero, se posteriore, **dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione**”*

N.B.

**Non modificato
dal D.L. 50/2017**

Quando?

“I nuovi termini per la detrazione IVA”

Criticità: Rimborso anomalo

D.l.g.s. 546/1992 art. 21

“...dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”

Spirare del termine per l'esercizio del diritto alla detrazione Iva

31/12/n

?

30/04/n+1

“I nuovi termini per la detrazione IVA”

Criticità: Rimborso anomalo


D.l.g.s. 546/1992 art. 21



N.B.

“deve ritenersi che il termine biennale di decadenza per il rimborso dell’Iva assolta ...” decorra dalla data del pagamento

Cass., sez. 6, ordinanza n.
27221 del 28 dicembre 2016



A quale pagamento si fa riferimento?